

Pubblicato il 06/05/2021

N. 00239/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00371/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 371 del 2019, proposto da

[redacted]

[redacted], rappresentati e difesi dall'avvocato
Salvatore Braghini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Istituto Professionale di Stato per L'Agricoltura e L'Ambiente "[redacted]", Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff III Ambito Terr per la Provincia dell'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

nei confronti

[redacted] non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della Dotazione Organica di diritto del Personale Docente A.S. 2019/2020 –

Tabella scuola secondaria di II grado pubblicata sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Provinciale dell'Aquila in data 7 giugno 2019, nella parte in cui prevede la determinazione delle cattedre orario nel primo biennio dell'IIS "[redacted]" di [redacted] Indirizzo - Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale - Opzione "Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio e gestione delle risorse forestali e montane, escludendo l'attribuzione delle ore di Scienze Integrate (Chimica) del primo biennio alla classe A051 e facendole confluire alla classe A050;

- della Situazione dell'organico dell'IIS "[redacted]" del 10.05.2019 inviato all'USR per l'Abruzzo per la determinazione dell'organico di diritto provinciale, nella parte in cui prevede la costituzione di 2 cattedre interne per la c.c. A050 (scienze nat., chim. e biolog.), costituite aggregando e assorbendo le ore di Scienze Integrate (Chimica) nel primo biennio Indirizzo - Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale - Opzione "Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio", e 11 cattedre interne per la A051 (scienze, tecnol. e tecn. agr.), con attribuzione delle ore di Scienze Integrate (Chimica) del primo biennio del predetto Indirizzo alla classe A050 anziché A051;

nonché di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato e/o conseguente, anche infraprocedimentale, comunque connesso e, in particolare,

- della nota del MIUR n. 6913 del 19 aprile 2018 intesa a trasmettere la bozza dei quadri orario, con relativa individuazione delle classi di concorso per il primo biennio degli indirizzi di studi dei nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al D.Lgs. n. 61/2017, nella parte in cui, all'allegato 3A, con riferimento all'indirizzo Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane, risultano assegnate le ore di insegnamento di Scienze Integrate (Chimica) del primo biennio alla classe di concorso A050 unitamente alla c.c. A034 (Scienze e tecnologie chimiche) e alla A020 (Fisica), in contrasto con quanto già espresso dal D.P.R. 19/2016, e in

particolare, dall'allegata Tabella A e dall'allegato "C" al D.M. 259/2017, che attribuiscono l'insegnamento delle Scienze Integrate (Chimica) alle classi di concorso A034, e A051, escludendo la classe A050;

- della nota del MIUR n. 9841 del 14.06.2018 (Nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo n. 61/2017. Integrazioni dei quadri orari del primo biennio e ulteriori indicazioni e chiarimenti sull'individuazione delle classi di concorso e sui criteri di composizione dell'organico) nella parte in cui non prevede tra i refusi anche l'erronea esclusione della classe di concorso A051 tra le classi di concorso abilitate all'insegnamento delle Scienze Integrate (Chimica) negli Istituti Agrari come stabilito dall'allegato "C" (indirizzo Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane) al DM 259/2017;

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota, a firma dal dirigente dell'USP dell'Aquila, dr. , prot. n. 3242 del 17 maggio 2019, indirizzata ai docenti della c.c. A051 dell'IIS che avevano inviato una lettera al MIUR e all'USR per l'Abruzzo e all'USP dell'Aquila in data 19.12.2018 (mediante l'indirizzo pec del prof.);

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota MIUR Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2019/2020 n. 4222 del 18 marzo 2019; nonché

- per l'accertamento e la dichiarazione del diritto dei ricorrenti a beneficiare dell'applicazione dell'allegato "C" al D.M. MIUR n. 259 del 9.5.2017 di revisione e aggiornamento delle classi di concorso nella parte in cui prevede l'attribuzione alla classe di concorso A051 dell'insegnamento delle Scienze Integrate (Chimica) nel primo biennio Indirizzo - Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale - Opzione "Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio", con contestuale disapplicazione delle note MIUR n. 6913 del 19 aprile 2018 (allegato 3A) e n. 9841 del 14.06.2018 nella parte in cui non ne prevedono l'attribuzione alla predetta classe concorsuale ed erroneamente lo attribuiscono alla classe di concorso

A050, nonché del diritto all'attribuzione delle ore di Scienze Integrate (Chimica) dell'I.I.S. Agrario [REDACTED], con decorrenza a.s. 2019-20 e nei seguenti aa.ss., ai docenti della classe concorsuale A051 all'esito della contestuale rettifica del documento dell'organico di diritto provinciale pubblicato dall'USP dell'Aquila in data 7 giugno 2019 e di quelli pubblicandi negli anni seguenti, con nomina, in caso di inerzia dell'amministrazione, di un Commissario ad Acta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Istituto Professionale di Stato per L'Agricoltura e L'Ambiente "[REDACTED]" e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff III Ambito Terr per la Provincia dell'Aquila;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2021 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Gli odierni ricorrenti, tutti docenti della disciplina Scienze, tecnologie e tecniche agrarie, insegnano presso l'I.I.S. [REDACTED] con dotazione organica alla classe di concorso A051, così denominata in seguito all'adozione del DPR 14 febbraio 2016, n. 19 - Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ridefinisce le classi di concorso e di abilitazione e stabilisce la corrispondenza con le precedenti classi concorsuali e, per quanto qui di interesse, dell'allegata Tabella A.

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti chiedono l'annullamento della Dotazione Organica di diritto del Personale Docente A.S. 2019/2020 – Tabella scuola

secondaria di II grado pubblicata sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Provinciale dell'Aquila in data 7 giugno 2019, nella parte in cui prevede la determinazione delle cattedre orario nel primo biennio dell'IIS

Indirizzo - Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale - Opzione "Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio e gestione delle risorse forestali e montane, escludendo l'attribuzione delle ore di Scienze Integrate (Chimica) del primo biennio alla classe A051 e facendole confluire alla classe A050; della Situazione dell'organico dell'IIS del 10.05.2019 inviato all'USR per l'Abruzzo per la determinazione dell'organico di diritto provinciale, nella parte in cui prevede la costituzione di 2 cattedre interne per la c.c. A050 (scienze nat., chim. e biolog.), costituite aggregando e assorbendo le ore di Scienze Integrate (Chimica) nel primo biennio Indirizzo - Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale - Opzione "Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio", e 11 cattedre interne per la A051 (scienze, tecnol. e tecn. agr.), con attribuzione delle ore di Scienze Integrate (Chimica) del primo biennio del predetto Indirizzo alla classe A050 anziché A051, nonché dei provvedimenti presupposti.

Il ricorso è sostenuto dai seguenti motivi di ricorso:

1) *"Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 64, commi 3 e 4, D.L. 25.6.2008, n. 112 (convertito in legge 6.8.2008, n. 133) nonché dell'art. 405 del D.Lgs. 297/94. Incompetenza. Eccesso di potere per arbitrarietà, difetto e/o erroneità dei presupposti, carenza ed illogicità di motivazione, ingiustizia manifesta, sviamento della causa tipica, in quanto la nota del MIUR n. 9841 del 14.06.2018 si pone in contrasto con il DPR 19/2016 e con il Decreto Ministeriale 259/2017 che lo revisiona";*

2) *"Violazione dell'art. 97, commi 2, 3 e 4 della Costituzione e del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Incompetenza. Eccesso di potere per arbitrarietà, difetto e/o erroneità dei presupposti, illogicità e contraddittorietà della motivazione, sviamento dalla causa tipica";*

3) *“Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 35, commi 1 e 3 e dell'art. 52, comma 1, D.Lgs. 165/2001 nonché dell'art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 2, Protocollo Addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Eccesso di potere per arbitrarietà, difetto e/o erroneità dei presupposti, carenza ed illogicità di motivazione, sviamento della causa tipica”;*

4) *“Violazione e/o falsa applicazione Circolare Ministeriale MIUR relativa alle Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2019/2020, n. 4222 del 18 marzo 2019 e della Circolare Ministeriale MIUR n. 1641 del 29.03.2018. Eccesso di potere per arbitrarietà, ingiustizia manifesta, difetto e/o erroneità dei presupposti, carenza ed illogicità di motivazione, sviamento della causa tipica”.*

Si è costituita l'Amministrazione resistente.

Alla pubblica udienza del 7 aprile 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.§. In primo luogo deve essere scrutinata l'eccezione di parte ricorrente per cui l'amministrazione resistente ha prodotto in giudizio una memoria, unitamente ai documenti allegati, soltanto in data 10/03/2021, in violazione dei termini di cui all'art. 73 comma 1 del cod. proc. Amm., a mente del quale, *“Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi”.*

Secondo i ricorrenti non rappresenterebbe una giusta causa per giustificare la tardività del deposito quanto esposto dalla difesa erariale, secondo cui *“le notizie tardive pervenute sul ricorso non hanno consentito di rispettare i termini si presenta la memoria che segue come nota a verbale di trattazione della causa”.*

La censura è fondata.

Osserva il collegio che nel processo amministrativo i termini previsti dall'art. 73,

comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010 sono perentori e, pertanto, non possono essere superati neanche nel caso in cui sussistesse un accordo delle parti, essendo ammesso il deposito tardivo di memorie e documenti solo in via del tutto eccezionale, nei casi di dimostrazione dell'estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini di legge, come previsto dall'art. 54 co. 1, dello stesso D.Lgs. n. 104/2010.

2.§. Nel merito il ricorso è fondato.

In primo luogo si deve sottolineare come i provvedimenti impugnati non siano meramente confermativi di quanto disposto nella nota MIUR n. 6913 del 19 aprile 2018 che si limita a trasmettere la bozza dei quadri orari per il primo biennio "In attesa della conclusione dell'iter procedimentale relativo al Regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61..." non contenendo, quindi, alcuna determinazione lesiva degli interessi dei ricorrenti.

3.§. Ricognizione delle fonti.

L'art. 64, comma 4, lett. a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 116, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133, ha testualmente disposto quanto segue *"4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri: a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti ..."*.

In attuazione della predetta normativa primaria, il D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, per quanto di interesse nell'odierno giudizio, ha attribuito una nuova

denominazione alla classe di concorso 60/A (scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia), la quale ha assunto la denominazione A50 (scienze naturali, chimiche e biologiche).

La Tabella A, allegata al predetto Regolamento, prevede che la disciplina di Scienze Integrate (Chimica) nel primo biennio degli Istituti Professionali per l'Agricoltura, indirizzo Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, debba essere insegnata dai docenti in possesso dell'abilitazione nella classe di concorso A051.

La nota MIUR n. 9841 del 14.06.2018, avente ad oggetto *“Nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo n. 61/2017. Integrazioni dei quadri orari del primo biennio e ulteriori indicazioni e chiarimenti sull'individuazione delle classi di concorso e sui criteri di composizione dell'organico”*, è destinata esclusivamente a fornire una bozza dei quadri orari (allegati alla nota medesima), senza pretese modificative della corrispondenza tra discipline e classi concorsuali e/o ampliamenti della confluenza degli insegnamenti nelle diverse classi di concorso, non essendo ammissibile il riordino delle classi di concorso mediante una nota ministeriale.

Il predetto DPR 14 febbraio 2016 n. 19 (*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento*), in ossequio alla fonte regolamentare prescritta dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ha fissato la nuova corrispondenza tra classi e insegnamenti, mentre il successivo Decreto Ministeriale 259/2017 ha disposto *“la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016, come indicato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo* (art. 1).

Il predetto Decreto Ministeriale è la fonte normativa prevista dall'art. 405 del Testo Unico della scuola (D.Lgs. 297/94), ai sensi del quale *“Il Ministro della pubblica istruzione, provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della*

pubblica istruzione, alla revisione periodica della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, ivi compresi quelli dei conservatori di musica e delle accademie, in modo che esse corrispondano ad ampie aree disciplinari, pur nel rispetto di un'adequata specializzazione”,

L'articolo 2 del medesimo D.M. precisa, poi, che la revisione e l'aggiornamento sono resi necessari *“Al fine di consentire la definizione dell'organico dell'autonomia e di assicurare conseguentemente l'ordinato svolgimento delle procedure di reclutamento del personale docente, gli allegati B, C, D ed E al presente decreto, di cui formano parte integrante e sostanziale, individuano la corrispondenza tra le discipline contenute nei quadri orari di cui ai DPR n. 89/2009, 87/2010, 88/2010 e 89/2010 e le classi di concorso di cui al previgente ordinamento ed al DPR n. 19/2016”.*

4.§. Il primo motivo di ricorso, dunque, è fondato considerato che la l'USP dell'Aquila non poteva avallare la proposta di organico per l'a.s. 2019-2020 (e, l'a.s. 2018-19) del Dirigente scolastico dell'IIS , in quanto assume quale riferimento per l'aggregazione delle ore di Scienze Integrate (Chimica) a vantaggio della c.c. A050 anziché della A051 la nota del MIUR n. 6913 del 19 aprile 2018, il cui unico scopo era invece trasmettere la bozza dei quadri orario.

Il provvedimento è illegittimo in quanto non conforme a quanto stabilito dal D.P.R. 19/2016 e dall'allegato “C” al D.M. 259/2017, i quali attribuiscono l'insegnamento delle Scienze Integrate (Chimica) alle classi di concorso A034, e A051, escludendo la classe A050.

5.§. Per i motivi predetti il ricorso deve essere accolto.

Spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

1. accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla in parte qua i provvedimenti impugnati;
2. condanna il Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario, Estensore

Maria Colagrande, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Mario Gabriele Perpetuini

IL PRESIDENTE

Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO